

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A FRONTE DI CONTRATTI, CONVENZIONI O ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le attività svolte dall'Università degli Studi di Cassino, di seguito denominata "Università", avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti, convenzioni o accordi, di seguito denominati "contratti", aventi per oggetto:
 - attività di ricerca pura o applicata finanziate da terzi;
 - attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, perizie tecniche, nonché attività di coordinamento o supervisione;
 - attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
 - analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati;
 - cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolta in ambito universitario;
2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle prestazioni effettuate, mediante intese onerose, da un Centro di Responsabilità Amministrativa per conto di un altro Centro di Responsabilità Amministrativa dell'Università. Tali rapporti vengono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito a cui non si applica il comma 2 del successivo articolo 7.
3. Eventuali eccezioni all'applicazione del presente Regolamento sono deliberate del Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata.

Articolo 2

Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art.1 sono svolte da uno dei Centri di Responsabilità Amministrativa dell'Università.
2. Per ciascun contratto viene nominato un responsabile scientifico ed un responsabile amministrativo-contabile.

Per i contratti le cui attività siano svolte da un Dipartimento, il responsabile scientifico è nominato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra il personale docente ad esso afferente, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal responsabile amministrativo-contabile del Dipartimento interessato.

Per i contratti relativi ad attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature da svolgersi presso uno dei laboratori dell'Università, il ruolo di responsabile scientifico è assunto dal responsabile scientifico del laboratorio presso cui sono eseguite le prove, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal responsabile amministrativo contabile del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico.

Negli altri casi il responsabile scientifico è nominato dal Senato Accademico, mentre il ruolo di responsabile amministrativo-contabile è assunto dal Responsabile del Servizio di Bilancio.
3. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenente all'Ateneo, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali. Possono essere inoltre coinvolti studenti dei corsi di dottorato di ricerca, titolari di assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato. Allo svolgimento delle attività può anche partecipare personale docente e ricercatore di ruolo dipendente di altre università previa acquisizione del nulla osta dell'ateneo di appartenenza.

4. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale di cui al precedente comma 3, limitatamente alla durata del contratto si può fare ricorso alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorrendo al conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a norma dell'art. 51 - comma 6 - della Legge 449/1997, ovvero mediante la stipulazione di contratti per ricercatori a tempo determinato, ovvero ancora mediante l'accensione di rapporti di prestazione d'opera, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3

Approvazione dei contratti

I contratti sono approvati con delibera del:

- a) Consiglio del Dipartimento interessato, per i contratti le cui attività siano svolte da uno dei Dipartimenti dell'Università;
- b) Consiglio di Amministrazione, in tutti gli altri casi.

La delibera di approvazione di ciascun contratto dovrà espressamente dichiarare di ritenere congruo il corrispettivo e che questo assicura la totale copertura dei costi a carico dell'Università per lo svolgimento delle attività previste.

Le attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature da svolgersi presso uno dei laboratori dell'Università possono essere svolte anche su commessa, previa accettazione da parte del committente dell'offerta formulata dal responsabile scientifico del laboratorio interessato, sulla base di tariffari approvati dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico.

Articolo 4

Sottoscrizione dei contratti

Il Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Università sottoscrive i contratti.

Il Rettore delega tale propria facoltà:

- a) al Direttore del Dipartimento interessato, per i contratti le cui attività siano svolte da uno dei Dipartimenti dell'Università;
- b) ai Responsabili Scientifici dei Laboratori interessati, per i contratti relativi ad attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature.

I delegati alla sottoscrizione sono tenuti a dare comunicazione dei contratti stipulati al Servizio di Bilancio entro trenta giorni dalla data di stipula, trasmettendone copia. Entro lo stesso termine i Responsabili Scientifici dei Laboratori trasmettono quanto sopra anche alla Direzione del Dipartimento di appartenenza.

Articolo 5

Forme e contenuti contrattuali

I contratti, di norma, sono redatti sotto forma di scrittura privata e contengono i seguenti elementi:

- a) dati identificativi delle parti;
- b) Centro Responsabilità Amministrativa interessato;
- c) oggetto e modalità di svolgimento della prestazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e modalità di presentazione dei risultati della stessa;
- d) nominativo del responsabile scientifico, nonché di quello dell'eventuale responsabile per conto dell'ente committente;
- e) corrispettivo spettante all'Università con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;
- f) modalità e termini di pagamento;
- g) data di inizio e durata del contratto;
- h) modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
- i) disposizioni relative all'assolvimento degli oneri fiscali relativi al contratto ed alla distribuzione fra le parti di altre spese eventualmente derivanti dal contratto;
- j) modalità per il trattamento dei dati personali;
- k) modalità di risoluzione delle controversie;
- l) sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati.

I contratti possono prevedere inoltre:

- m) estremi dell'approvazione dell'atto da parte degli organi deliberanti dell'Ateneo, ove richiesto;
- n) modalità di utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati;
- o) modalità di risoluzione, recesso o proroga del contratto;
- p) penali a carico delle parti;
- q) possibilità di utilizzo di personale esterno all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 3 e 4;
- r) proprietà dei risultati brevettabili o comunque tutelabili in via esclusiva ai sensi della normativa vigente;
- s) indicazioni sulle modalità di accesso alle strutture e sulla copertura assicurativa delle parti per infortuni e responsabilità civile;
- t) disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

Per le attività consistenti esclusivamente in analisi, prove e tarature svolte su commessa presso uno dei laboratori dell'Università, il contratto si intende perfezionato attraverso la sottoscrizione, da parte del committente, di un buono d'ordine o della formale accettazione dell'offerta formulata e sottoscritta dal responsabile scientifico del laboratorio interessato.

Articolo 6

Determinazione del corrispettivo

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 deve essere fatta in modo da assicurare la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività, considerando in particolare, ove applicabili:
 - a) le spese d'acquisto e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - b) i costi per l'impiego dei materiali di consumo;
 - c) il costo derivante dall'impiego di personale docente o tecnico-amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione;
 - d) il costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il costo per l'utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università, nonché di prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;
 - f) il costo per assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a norma dell'art. 51 - comma 6 - della Legge 449/1997, limitatamente alla quota parte relativa all'assolvimento degli obblighi contrattuali;
 - g) il costo per contratti di ricercatore a tempo determinato, limitatamente alla quota parte relativa all'assolvimento degli obblighi contrattuali;
 - h) il costo per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o per l'accensione di rapporti di prestazione d'opera, limitatamente alla quota parte relativa all'assolvimento degli obblighi contrattuali;
 - i) i costi indiretti;

In ogni caso la determinazione del corrispettivo deve consentire la copertura delle spese generali di cui ai comma 2, 3, 4 del successivo art. 7.

2. Ai fini della determinazione del corrispettivo vanno tenuti comunque in considerazione, qualora li preveda la normativa di riferimento, i costi ammissibili valutabili nell'ambito dei progetti finanziati o cofinanziati.
3. Nei casi di prestazioni a tariffario vanno inoltre tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.

Articolo 7

Criteri di ripartizione dei corrispettivi

1. A seconda della natura della prestazione, le attività oggetto del presente Regolamento di cui all'art. 1 si distinguono in:
 - a) attività di ricerca, la quale comporta di norma il coinvolgimento di locali, attrezzature, mezzi e personale appartenente all'Ateneo; tale attività può eccezionalmente essere svolta anche

presso strutture esterne messe a disposizione dal finanziatore; sono escluse da questo punto le attività svolte nell'ambito progetti di ricerca di cui al successivo punto e);

b) attività di consulenza, la quale comporta di norma un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo e viene svolta individualmente dal soggetto interessato;

c) attività di formazione, la quale può essere svolta da uno o più soggetti interessati, con l'uso di risorse rese disponibili dal finanziatore presso strutture del finanziatore ovvero può richiedere l'utilizzazione di locali mezzi, attrezzature e personale dell'Ateneo o di competenze esterne;

d) prestazione a tariffario, la quale di norma coinvolge locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo;

e) attività di ricerca svolte nell'ambito di progetti di ricerca che prevedono voci di costo vincolate e/o la rendicontazione di ore/uomo di personale appartenente all'Ateneo.

2. Per tutte le attività di cui al comma precedente, punti a), b), c), d), il **10%** del corrispettivo è destinato a favore del bilancio dell'Università a copertura delle spese generali.

Per le attività di cui al comma precedente, punto e), la quota destinata a favore del bilancio dell'Università è pari al **15%** dell'utile di progetto, calcolato al termine della fase di rendicontazione sottraendo al contributo ricevuto le voci di costo vincolate (quali attrezzature, personale esterno, consulenze, missioni, materiale di consumo) e tutte le altre spese sostenute durante il progetto per la sua esecuzione, ivi comprese quelle sostenute in anticipazione di cassa provvisoriamente imputate su altri progetti.

3. Per tutte le attività di cui precedente comma 1, punti a), b), c), d), il **6%** del corrispettivo è destinato al bilancio del Centro di Responsabilità Amministrativo interessato, a titolo di rimborso delle spese generali da questo sostenute.

Per le attività di cui al precedente comma 1, punto e), la quota destinata a favore del bilancio del Centro di Responsabilità Amministrativo interessato è pari al **6%** dell'utile di progetto, da calcolarsi come già definito al precedente comma 2.

4. Per tutte le attività di cui precedente comma 1, punti a), b), c), d), il **2%** del corrispettivo va ad integrare i capitoli di bilancio dell'Università destinati all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo sulla base degli accordi sindacali vigenti e ratificati dagli organi collegiali competenti.

Per le attività di cui al precedente comma 1, punto e), l'integrazione dei capitoli di bilancio destinati all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo è pari al **2%** dell'utile di progetto, da calcolarsi come già definito al precedente comma 2.

5. La parte di corrispettivo residuale rispetto a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo deve essere utilizzata prioritariamente per coprire i costi diretti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dal contratto secondo quanto indicato dal responsabile scientifico, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Nel caso delle attività di cui precedente comma 1, punto d) che coinvolgono l'uso di locali, attrezzature e mezzi dell'Ateneo e che non ne prevedano una esplicita compensazione nella determinazione del corrispettivo riconosciuto dal finanziatore, la copertura dei costi relativi a tale uso si ritiene assolta se il piano di ripartizione delle spese presenta, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4, voci diverse dagli incentivi per il personale in misura **non inferiore al 10%** del corrispettivo totale del contratto.

6. La parte di corrispettivo residuale rispetto a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3, 4, 5 può essere utilizzata per incentivi per le unità di personale docente e tecnico amministrativo dipendente dell'Università, degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, dei titolari di assegni di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e delle unità di personale docente e ricercatore di ruolo dipendente di altre università che hanno collaborato direttamente allo svolgimento delle attività previste dal contratto.

In tal caso, una quota pari al **5%** della parte di corrispettivo residuale complessivamente attribuita agli incentivi dovrà essere utilizzata per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo del Centro di Responsabilità Amministrativo interessato coinvolto indirettamente nelle attività.

7. Il responsabile scientifico determina i nominativi delle unità di personale che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività e propone i relativi incentivi di cui al precedente comma 6, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Università.
8. L'allocazione delle risorse per il personale tecnico-amministrativo avviene secondo criteri generali predeterminati in sede di contrattazione collettiva.
9. La ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al precedente comma 7 del presente articolo avviene:
 - con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato su proposta del responsabile scientifico, per i contratti di competenza di un Dipartimento;
 - con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del responsabile scientifico negli altri casi.La liquidazione di tali compensi potrà avvenire solo dopo l'incasso del corrispettivo. Nel caso di incasso parziale del corrispettivo, la liquidazione potrà avvenire in misura proporzionale alle quote incassate a titolo definitivo fatta salva la priorità di copertura dei costi diretti di cui al comma 5. Il dettaglio degli incentivi liquidati dovrà essere comunicato entro 30 giorni al Servizio di Bilancio per le verifiche di cui al successivo comma 10 del presente articolo.
10. Nel caso in cui gli incentivi di cui al precedente comma 7 percepiti complessivamente in un anno superino per un singolo dipendente l'**80%** della retribuzione annua complessiva, sulla quota eccedente sarà effettuata, a cura del Servizio di Bilancio, una trattenuta del **20%** a favore del bilancio universitario che sarà finalizzata all'incentivazione del personale docente e tecnico amministrativo.
11. Per tutte le attività di cui al precedente comma 1, punti a), b), c), d), al termine delle attività previste dal contratto, la parte di corrispettivo residuale rispetto a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 sarà destinata ad attività istituzionali secondo le indicazioni del responsabile scientifico, alla stregua di un fondo di ricerca. Per le attività di cui precedente comma 1, punto e), la parte di corrispettivo residuale di cui sopra confluirà in un apposito Fondo Unico di Ateneo, il cui utilizzo è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 8

Utilizzo della quota a copertura delle spese generali

1. Le modalità di utilizzo della quota a copertura delle spese generali dell'Università di cui al comma 2 dell'art. 7 vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sulla base delle esigenze dell'Ateneo.
2. La quota a copertura delle spese generali dei Centri di Responsabilità Amministrativa di cui al comma 3 dell'art. 7 viene utilizzata:
 - a) su proposta del Direttore sulla base delle esigenze del Dipartimento con delibera del Consiglio del Dipartimento interessato, nel caso dei Dipartimenti;
 - b) ad integrazione del fondo di funzionamento ordinario del Centro interessato, negli altri casi.

Articolo 9

Cofinanziamento e Partenariati

1. Il presente Regolamento si applica anche
 - a. ai contratti stipulati in regime di partenariato;
 - b. ai contratti stipulati con l'Unione Europea o con soggetti pubblici che prevedono il cofinanziamento da parte dell'Università;
2. In entrambi i casi contemplati dal comma 1 del presente articolo è da intendersi come corrispettivo quanto effettivamente incassato dall'Università per lo svolgimento delle attività previste.
3. Il cofinanziamento non deve comportare per l'Università costi diretti addizionali ma limitarsi a una quota parte dei costi indiretti e di quelli normalmente ricorrenti, considerando in particolare:
 - a) le spese di ammortamento di locali e apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche di proprietà dell'Università e utilizzate per lo svolgimento delle attività, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - b) i costi per l'impiego dei materiali di consumo di uso generale;
 - c) il costo derivante dall'impiego del personale docente e tecnico-amministrativo di ruolo necessario per l'esecuzione della prestazione.

4. E' fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali previsti per questa particolare categoria di atti.

Articolo 10

Penali contrattuali

1. Qualora i contratti di cui al presente regolamento prevedano il pagamento di penali da parte dell'Università, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato e commisurato al corrispettivo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del codice civile.
2. Le eventuali penali graveranno in prima istanza sul fondo relativo al contratto oggetto della penale e, in caso di incapienza, comunque sui fondi del Centro di Responsabilità Amministrativa che effettua la prestazione, con possibilità di rivalsa da parte dell'Università, a norma delle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.
3. Nel caso in cui il pagamento di una penale comporti una decurtazione definitiva del corrispettivo di un contratto la ripartizione del corrispettivo di cui all'Art. 7 verrà rideterminata sull'importo risultante dalla decurtazione.

Articolo 11

Convenzioni quadro

1. Per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgano tutta l'Università ovvero parti rilevanti della stessa, da attuare nel medio o lungo periodo, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni quadro che rinviino per la loro attuazione a successivi specifici contratti.
2. Le convenzioni quadro sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e sono stipulate dal Rettore.
3. Ai contratti di attuazione delle convenzioni quadro si applica il presente Regolamento.

Articolo 12

Norme transitorie

1. Per i progetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a, b, c, d il presente regolamento si applica dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (24.07.2019).
2. Per i progetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera e, il presente regolamento si applica a partire da quei progetti che si chiuderanno successivamente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (24.07.2019).
3. Per ciascun rapporto contrattuale in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento è data facoltà ai Centri di Responsabilità Amministrativa che ne svolgono le attività di considerare l'adozione della nuova disciplina in sostituzione di quella previgente. Per i contratti le cui attività siano svolte da un Dipartimento, il cambio di disciplina sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile scientifico sentito il responsabile amministrativo contabile. Negli altri casi, il cambio di disciplina sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico sentito il responsabile amministrativo-contabile